

## Legislazione concernente gli infortuni sul lavoro

---

### Disposizioni della legge 7 giugno 1911 dello Stato di Pennsylvania relativamente agli infortuni sul lavoro.

La nuova lezione della Sezione I della legge del 26 aprile 1855, in seguito all'emendamento approvato il 7 giugno 1911 dal Parlamento dello Stato di Pennsylvania, è la seguente:

« Le persone che hanno diritto ad essere indennizzate per qualsiasi infortunio che cagioni la morte, sono il marito, la vedova, i figli o gli ascendenti del defunto e nessun altro congiunto; il marito, la vedova, i figli o gli ascendenti del defunto hanno diritto all'indennizzo tanto se siano cittadini o residenti nello Stato di Pennsylvania, quanto se siano cittadini o residenti di qualsiasi altro Stato o territorio soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti o di qualunque paese straniero o sudditi di qualsiasi Stato straniero. L'importo dell'indennizzo deve essere loro attribuito nella proporzione nella quale essi avrebbero ricevuto il patrimonio del defunto in caso di morte *ab intestato* e su di esso i creditori non potranno esercitare alcuna azione loro concessa dalle leggi di questo Stato ».

---